



COMUNE DI BARONE CANAVESE
Città Metropolitana di Torino

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 22 del 17/07/2017

**OGGETTO: REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI
EX ART. 24 D.LGS. n. 175 DEL 19.08.2016 - RICOGNIZIONE PIANO
DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETA'
PARTECIPATE.**

L'anno duemiladiciassette addì diciassette del mese di luglio alle ore diciotto e minuti trenta nella sala delle adunanze consiliari.

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente Legge, vennero per oggi convocati i componenti di questo Consiglio Comunale in seduta pubblica ed in sessione Ordinaria di Prima convocazione.

Sono presenti i Signori:

COGNOME e NOME	PRESENTE
BERTINATO ALESSIO - Sindaco	Sì
BOGETTI Sergio Gregorio - Consigliere	Sì
GAMERRO JESSICA - Assessore	Sì
DEMATTEIS FAUSTO - Consigliere	No
FROLA FERRUCCIO - Consigliere	Sì
VIGLIOCCO EZIO ANTONIO LUIGI - Vice Sindaco	Sì
VIGLIOCCO GIOVANNI MATTIA - Consigliere	Sì
DEFILIPPI ALBINO - Consigliere	Sì
SALVETTI ALESSANDRO - Consigliere	No
SCATTOLIN GABRIELLA - Consigliere	Sì
GRIBALDO IGOR - Consigliere	Sì
Totale Presenti:	9
Totale Assenti:	2

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale Dr.ssa Maria Grazia SFERRUZZA.

Il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Il Signor BERTINATO ALESSIO nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

OGGETTO: REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 24 D.LGS. n. 175 DEL 19.08.2016 - RICOGNIZIONE PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETA' PARTECIPATE.

IL CONSIGLIO COMUNALE

CONSIDERATO quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.);

VISTO che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

ATTESO che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

– esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, T.U.S.P.:

- “a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
- d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016”;

– ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, “in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato”;

RILEVATO che per effetto dell'art. 24 T.U.S.P., il Comune deve provvedere ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che devono essere alienate;

TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di

riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- 1) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, commi 1, 2 e 3, T.U.S.P., sopra richiamato;
- 2) non soddisfano i requisiti di cui all'art. 5, commi 1 e 2, T.U.S.P., e quindi per le quali non si ravvisa la necessità del mantenimento per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di destinazione alternativa delle risorse pubbliche impegnate ovvero di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa;
- 3) previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:
 - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'art. 4, T.U.S.P., sopra citato;
 - b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
 - e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
 - f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
 - g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

CONSIDERATO altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

CONSIDERATO che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'art. 24, c.1, T.U.S.P.;

TENUTO CONTO che l'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute è stato istruito dal servizio ed ufficio comunale competente, in conformità ai sopra indicati criteri e prescrizioni;

RICHIAMATO il Piano di Razionalizzazione delle Società Partecipate del Comune di Barone Canavese approvata dal Consiglio con atto n.ro 7 del 30.03.2017, trasmesso alla Sezione Regionale Piemonte della Corte dei Conti con Prot. n. 961 del 22.04.2015; Consiglio Comunale con Deliberazione n. 5 del 30.04.2015;

PRESO ATTO che nessuna osservazione è stata presentata dalla Corte dei Conti;

VISTA la Relazione su risultati conseguiti dall'applicazione del Piano operativo di razionalizzazione delle Società Partecipate del Comune di Barone, approvata dal sindaco con decreto n.ro 1/2016 in data 30.3.2016, ottemperando puntualmente alle prescrizioni normative in materia;

PRESO ATTO che la Relazione conclusiva suddetta è stata trasmessa alla Sezione Regionale Piemonte della Corte dei Conti con Prot. n. 858 del 31.03.2016;

RICHIAMATA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 21.04.2016 ad oggetto "Relazione sui risultati conseguiti dal piano operativo di razionalizzazione delle Società e delle Partecipazioni societarie direttamente e o indirettamente posseduti. (Articolo 1 commi 612 della Legge 23.12.2014 n. 190). Presa d'atto da parte del Consiglio";

VISTO l'esito della ricognizione effettuata come risultante nell'allegato A alla presente deliberazione, dettagliato per ciascuna partecipazione detenuta, allegato che ne costituisce parte integrante e sostanziale e, ai sensi dell'art. 24, c.2, T.U.S.P., conferma i contenuti della Relazione Conclusiva;

RILEVATO che a seguito della presente revisione straordinaria delle partecipazioni sussistono le condizioni per il mantenimento di tutte le partecipazioni per le motivazioni illustrate nell'allegato Piano;

VISTO che l'atto rientra nell'ambito della competenza dell'organo consiliare ai sensi dell'art. 42, c.2, lett. e), D.Lgs. n. 267/2000, ed art.10, T.U.S.P.;

TENUTO CONTO del parere espresso dall'Organo di revisione ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n.3), D.Lgs. n. 267/2000;

PRESO ATTO del parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso in ordine alla regolarità tecnica ed alla regolarità contabile;

CON VOTI 9 favorevoli, 0 contrari, 0 astenuti.

DELIBERA

1. di approvare la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data del 23 settembre 2016, accertandole come da allegato A alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di prendere atto che a seguito della presente ricognizione straordinaria delle partecipazioni sussistono le condizioni per il mantenimento di tutte le partecipazioni, per le motivazioni illustrate nell'allegato Piano;

3. che la presente deliberazione sia trasmessa a tutte le società partecipate dal Comune;
4. che l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sia comunicato ai sensi dell'art. 17, D.L. n. 90/2014, e smi, con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e smi;
5. che copia della presente deliberazione sia inviata alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti;
6. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c.4, D.Lgs. n. 267/2000.

Del che si è redatto il presente verbale, che viene sottoscritto

IL PRESIDENTE
F.to BERTINATO ALESSIO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr.ssa Maria Grazia SFERRUZZA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N. 294 Registro Pubblicazioni.

La presente deliberazione, su attestazione del Responsabile della pubblicazione, viene pubblicata il giorno 26/07/2017 all'albo pretorio on-line del Comune per 15 giorni consecutivi, come prescritto dall'art.124 del TUEL n.267/2000.

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
F.to Giuseppina BARONE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Divenuta esecutiva in data 05/08/2017.

X Dopo il decimo giorno dalla pubblicazione (art.134, comma 3, TUEL 267/2000);
In quanto dichiarata immediatamente eseguibile;

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr.ssa Maria Grazia SFERRUZZA

.....
Si esprime parere FAVOREVOLE, ai sensi dell'art. 49, comma1, del TUEL n.ro 267/2000, in ordine alla regolarità:

☒ TECNICA

☒ CONTABILE

F.to Giuseppina BARONE

F.to Giuseppina BARONE

Copia conforma all'originale per uso amministrativo.

Li

IL SEGRETARIO COMUNALE/IL FUNZIONARIO DELEGATO
